

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali)

In vigore dal 17 gennaio 2000

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della [legge 26 dicembre 1981, n. 763](#), è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'[articolo 3](#), commi 3, 4 e 6, e all'[articolo 4](#), commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'[articolo 7](#), comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione. ⁽⁶⁵⁾

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'[articolo 23, comma 1](#) ⁽⁶³⁾, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'[articolo 4](#), comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#), e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'[articolo 8](#), comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'[articolo 4, comma 6](#). ⁽⁶⁴⁾

⁽⁶³⁾ Termine differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza, dall'[art. 19, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), prorogato di ulteriori dodici mesi, dall'[art. 34, comma 24, legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) e, successivamente, differito al 31 dicembre 2004 dall'[art. 23-quinquies, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2004, n. 47](#).

⁽⁶⁴⁾ A norma dell'[art. 23](#) della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

⁽⁶⁵⁾ Vedi, anche, l'[art. 2, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 dicembre 2002, n. 284](#), e l'[art. 6, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4](#).